



COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

OGGETTO:

**Ricognizione personale in sovrannumero e fabbisogno personale triennio 2019/2021.
Provvedimenti**

L'anno duemiladiciotto addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco	Si
2. SANINO MONICA - Vice Sindaco	Si
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore	Si
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Ritenuto di procedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019 / 2021 e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica, tenuto conto delle Linee di Indirizzo approvate con D.M. 8.5.2018;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 23.07.2018 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per gli esercizi 2019/2021;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 27.11.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019/2021;

Visti in particolare:

– l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

– l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento

della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, comma 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti NON soggetti a patto di stabilità;

Ricordato che il Comune di Salmour non è stato soggetto, in passato, al patto di stabilità, e che è attualmente soggetto alla disciplina del pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014 relativo ai limiti di stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visti, in particolare:

- l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto il comma 762 della legge 208/2015 (legge finanziaria 2016)

Visto il comma 479 della legge 232/2016 (legge finanziaria 2017)

Considerato il dettato normativo sopra indicato si delinea per le possibilità di assunzioni per il Comune di Salmour il seguente quadro:

- Per i comuni al di sotto dei mille abitanti l'aggregato delle spese di personale non può essere nel 2019 superiore alla spesa di personale dell'anno 2008, in virtù dell'articolo 1 comma 562 della legge 296/2006.
- Per i comuni al di sotto dei mille abitanti le sostituzioni sono ammesse integralmente rispetto alle cessazioni avvenute, a decorrere dall'anno 2007;

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012 ha precisato che *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*, che significa che un'uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale.
- Analogamente, rimane valida la possibilità di avviare procedure di mobilità e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi "neutro", ovvero non erode le capacità assunzionali così come sopra calcolate.

In relazione alla ricognizione del personale in soprannumero:

Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/ 2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Considerato che la condizione di soprannumero si rileva in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Assunto che la condizione di soprannumero o di eccedenza si possa rilevare :

- Dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- Dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
- Dalla esistenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze di nuovi soggetti relativamente ai servizi esternalizzati
- Dal rapporto dipendenti abitanti
- Dal numero di dipendenti rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente in caso di ente dissestato

Dato atto che il DL. 90/2014 ha abrogato il comma 7 dell'art. 76 D.L 112/2008 che impediva agli enti locali di assumere quando l'incidenza della spesa di personale consolidata sulle proprie spese correnti risultava pari o superiore al 50%.

Dato atto della insussistenza delle predette condizioni di soprannumero;

DATO ATTO che la quantificazione del limite di spesa di personale per l'anno 2019 è equivalente alla spesa del personale dell'anno 2008 (articolo 1, comma 562 L. 296/2006), pari a € 214.298,47 (al lordo delle componenti escluse), e preso atto che:

- nelle previsioni di Bilancio 2019 la spesa prevista per il personale è di € 173.000,00;
(sempre al lordo delle componenti escluse).

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalle citate Linee di Indirizzo, nonché dalla pareristica della magistratura contabile (CdC Puglia, n. 11/2018/PAR e ulteriori deliberazioni ivi richiamate), si è proceduto alla depurazione delle voci non incluse nel calcolo del limite di spesa come segue:

- spesa annuale al lordo delle componenti escluse: anno 2017: € 173.662,50

a dedurre:

- rinnovi contrattuali: € 4.046,51;
- Spese di formazione e rimborsi: € 1.785,98;
- Incentivi progettazione: € 5.072,38;
- Operazioni censuarie: € 1.058,23;

Totale componenti escluse: €11.963,10

DATO ATTO che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i. è di € 27429,53 (limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; si ricorda che le modifiche successive al citato comma prevedono che la limitazione al 50% della spesa non si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e che, comunque, l'Ente non ha in programma, al momento, assunzioni di tale genere;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ritenuto di non includere le quote di spesa del personale di società partecipate, in quanto il Comune di Salmour non ha proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente dipendenti).

Dato atto che la spesa della dotazione organica è stata calcolata secondo quanto previsto nelle citate Linee di Indirizzo;

Ricordato che la spesa annua per i dipendenti attualmente in servizio è di € 161.659,40(A);

Ritenuto di sviluppare nel triennio 2019-2021 il fabbisogno del personale dell'Ente nella modalità seguente

- **Anno 2019: nessuna assunzione;**
- **Anno 2020: nessuna assunzione;**
- **Anno 2021: nessuna assunzione;**

DATO ATTO che la spesa prevista successivamente al compimento del programma assunzionale previsto rientra nel limite massimo previsto, come risulta dal prospetto seguente:

- Totale spesa annua per le assunzioni previste: € 0(**B**);
- Totale spesa annua del personale in servizio a seguito delle assunzioni previste (**A + B**): € 161.659,40;
- Limite di spesa ammissibile (anno 2008): € 202.93490

Dato atto che il Comune non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale delle categorie protette – L. n. 68/1999;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18.12.2014 è stato approvato il piano delle azioni positive, aggiornato annualmente in sede di bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) In relazione al personale in soprannumero:

Di dare atto che nell'ente non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza, e che pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

2) in relazione al fabbisogno di personale:

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la revisione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 come di seguito:

Spesa annua per i dipendenti attualmente in servizio è di €161.659,40(**A**);

- **Anno 2019: nessuna assunzione;**
- **Anno 2020: nessuna assunzione;**
- **Anno 2021: nessuna assunzione;**

Di dare atto che la spesa prevista successivamente al compimento del programma assunzionale previsto rientra nel limite massimo previsto, come risulta dal prospetto seguente:

- Totale spesa annua per le assunzioni previste: € 0(**B**);

- Totale spesa annua del personale in servizio a seguito delle assunzioni previste (**A + B**): € 161.659,40;
- Limite di spesa ammissibile (anno 2008): € 202.934,90

Di dare atto che, a seguito della programmazione di cui sopra, la dotazione organica risultante dell'ente rimane invariata;

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole, resa in modo palese, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

n. del registro pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11-dic-2018, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Salmour, li 11-dic-2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Salmour, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo.

Salmour, li _____

Il Segretario Comunale